

GABRIELE GATTI



Il seminario internazionale, che ha iniziato i suoi lavori già da ieri presso l'Università di Urbino, sviluppa una tematica di grande importanza e che è fortemente sentita anche nel nostro paese. Il governo sammarinese è infatti consapevole della delicatezza del problema e della necessità di affrontarlo in modo chiaro ed esaustivo, specie per un paese quale il nostro, che vive in un'economia aperta, con la libera circolazione di persone, merci e capitali, sancita da sempre dagli accordi italo-sammarinesi e ribadita anche nella convenzione in materia di rapporti finanziari e valutari firmata il 2 maggio 1991. In questa convenzione, ratificata dal parlamento sammarinese fin dal 27 maggio 1991, entrata in vigore il 1 aprile 1994 ed il cui atto aggiuntivo si auspica possa essere pienamente operativo fra breve, si prevede espressamente l'impegno delle autorità sammarinesi ad adottare, nelle forme ritenute più opportune, gli strumenti idonei a perseguire le finalità proprie della normativa emanata dall'Italia in materia di riciclaggio.

Nell'affrontare la complessa problematica dell'anti-riciclaggio nessun paese può, nè deve trovarsi da solo, specialmente un paese piccolo, ma con una struttura economica, produttiva e finanziaria sviluppata qual è quella della Repubblica di San Marino. Le nostre limitate dimensioni e la relativa facilità di conoscere in tutti i campi, da quello demografico a quello economico-produttivo, finanziario e sociale, costituiscono di per se stesse un notevole fattore di semplificazione per il monitoraggio del sistema, consentendo alle autorità preposte un più agevole controllo e quindi di individuare, impedire o sanzionare, se del caso, eventuali attività illecite.

Già da tempo, comunque, le competenti autorità sammarinesi, in modo particolare l'Ispettorato per il credito e le valute, ha emanato le opportune disposizioni agli istituti di credito ed alle società finanziarie onde evitare il riciclaggio dei proventi derivanti da attività illegali.

Con la legge bancaria del 12 febbraio 1986 sono state introdotte precise disposizioni sui soggetti esercenti l'attività bancaria, atte a garantire la solvibilità degli stessi, nonché una specchiata moralità e professionalità di coloro che ricoprono cariche sociali.

Tali operatori sono stati assoggettati alla vigilanza ed al controllo dell'Ispettorato per il credito e le valute, che è organo pubblico i cui componenti sono nominati dal Consiglio Grande Generale, che è il parlamento della Repubblica di San Marino; esso è tenuto a riferire unicamente al Congresso di Stato, il governo della Repubblica di San Marino, in caso di accer-

tamento di gravi irregolarità ed ha potere di richiedere dati e comunicazioni agli enti soggetti alla vigilanza e di eseguire ispezioni in qualunque momento. L'Ispettorato può inoltre emanare disposizioni in merito alla compilazione dei bilanci, alla trasmissione periodica di dati, ai limiti alle operazioni di credito, agli investimenti delle banche, alla riserva obbligatoria; sono previste sanzioni penali per gli amministratori, direttori, procuratori, liquidatori, sindaci che contravvengono agli obblighi di legge e che comunque ostacolano le ispezioni ed i controlli dell'Ispettorato per il credito e le valute.

Degno di nota è che, all'Ispettorato per il credito e le valute deve essere trasmessa una lista, la quale deve evidenziare i soci che detengono più del 5% del capitale sociale di ciascuna azienda di credito; l'iscrizione in tale lista è condizione necessaria per l'esercizio del voto in assemblea. Con tale disposizione l'autorità di vigilanza è posta dunque in condizione di favorire la stabilità, la solvibilità e l'efficienza del sistema bancario, con l'obiettivo di tutelare il risparmio di massa e la fiducia dei risparmiatori.

Al fine di fronteggiare il fenomeno del riciclaggio, l'Ispettorato ha emanato una circolare avente ad oggetto il riciclaggio dei proventi derivanti da attività illegali, su espresso incarico conferito dal Congresso di Stato, che da tempo si era soffermato sul rischio costituito, per il sistema bancario sammarinese, dal coinvolgimento inconsapevole in pratiche di riciclaggio di fondi di origine illecita, sulla scorta della considerazione di come la componente finanziaria dell'attività criminale organizzata sia suscettibile di incidere negativamente sul processo di accumulazione dei mezzi amministrati e atteso che tale attività, per il suo carattere instabile, può costituire un rischio per la stessa funzionalità degli enti creditizi.

Con tale circolare, l'Ispettorato ha impartito istruzioni per illustrare i criteri organizzativi e i principi di carattere generale che devono essere osservati dai responsabili aziendali. E' stato pertanto disposto che, nei casi di flusso di denaro contante di una certa entità, e precisamente di un ammontare superiore a lire venti milioni per una o più operazioni giornaliere complessivamente richieste dal medesimo cliente, le banche debbono adottare opportune misure per accertare l'identità delle persone che richiedono simili operazioni ed esaminare, con particolare attenzione, quelle transazioni che hanno un carattere inusuale.

Inoltre, per l'apertura di nuovi libretti di deposito, nominativi o al portatore, il responsabile dell'agenzia deve rilasciare il nulla osta per la messa in atto dell'operazione dopo avere attentamente vagliato la posizione del richiedente e rilevato copia fotostatica di un documento d'identità. Devono anche essere adottate cautele nell'accertamento di operazioni rela-

tive alle gestioni di amministrazione fiduciaria e della compravendita di titoli mobiliari, in quanto le stesse potrebbero prestarsi ad eventuali manovre illecite.

Infine, per quanto riguarda lo svolgimento dei rapporti in corso con la clientela già acquisita, si richiama la necessità che, per i versamenti su conti correnti, depositi, emissione di assegni circolari, ecc., gli interessati redigano sempre l'apposita distinta di versamento completa in tutti i dati e debitamente sottoscritta. Tale distinta, per i versamenti in contanti singolarmente superiori al limite di lire venti milioni, dovrà essere siglata dall'impiegato allo sportello e dal titolare dell'agenzia, a conferma di avere riconosciuto il cliente.

All'operatore finanziario si richiede di accertare l'identità del cliente, ossia di colui che entra direttamente di persona in rapporto contrattuale con l'operatore finanziario. L'accertamento dell'identità, peraltro, non deve fermarsi alle apparenze personali e contrattuali, ma deve essere esteso tenendo conto dei reali rapporti economici.

Tale circolare intende dunque contribuire ad impedire il riciclaggio di eventuali capitali illecitamente conseguiti; la testuale limitazione infatti alle operazioni di versamento, riscossione, o prelevamento di denaro, dà rilievo ai comportamenti omissivi, visto il ruolo di particolare importanza che svolge nell'economia dell'attività bancaria.

Destinatario del provvedimento, almeno da un punto di vista del rilievo politico-criminale, è l'operatore bancario, ma con una circolare di identico contenuto tali prescrizioni sono state estese anche alle società che esercitano attività finanziaria e fiduciaria, già assoggettate al controllo ed alla vigilanza dell'Ispettorato per il credito e le valute con la legge del 25 febbraio 1986. A tale proposito, in occasione di varie riunioni fra l'Ispettorato per il credito e le valute ed esponenti delle società finanziarie sammarinesi, è stata ripetutamente richiamata la necessità che venga posto rimedio alla possibilità che, anche a San Marino, avvenga un riciclaggio del denaro sporco attraverso il sistema finanziario.

Per quanto attiene alle società finanziarie, l'Ispettorato, incaricato dal Congresso di Stato, ha stabilito i principi di carattere generale che impongono una sicura identificazione della clientela: in particolare tali società sono chiamate ad adottare regole prudenziali nell'allacciamento di nuovi rapporti che comportano preliminari acquisizioni di idonee e documentate informazioni sui soggetti richiedenti le varie operazioni; nel corso di tale istruttoria è obbligatorio che venga sempre rilevata anche copia fotostatica del documento d'identità del nuovo cliente.

Anche per le società finanziarie si è disposto che, nei casi di flusso

di denaro contante di ammontare superiore a lire venti milioni, per una o più operazioni giornaliere complessivamente richieste dal medesimo cliente, le società debbano adottare opportune misure per accertare l'identità delle persone che richiedono simili operazioni.

Le società infine sono invitate ad evidenziare, in forma cronologica, i versamenti ricevuti per le somme eccedenti il suddetto limite e ciò a riprova che si è proceduto all'identificazione del cliente. In questo senso, costante è la preoccupazione di organizzazioni e di organismi internazionali, quali in particolare il Consiglio d'Europa, che ha adottato l'8 novembre 1990 una convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro, la confisca dei proventi di reato e impone agli stati aderenti di reprimere severamente il riciclaggio di denaro proveniente da reati di qualsiasi genere e prevede l'instaurazione di un efficace sistema di cooperazione internazionale. Anche la Repubblica di San Marino, Stato membro del Consiglio d'Europa, ha previsto l'adesione a questo importante strumento e di conseguenza adotterà i necessari provvedimenti.

La predisposizione di una disciplina autonoma in ordine al fenomeno del riciclaggio costituisce peraltro un'inderogabile esigenza di difesa dell'economia e delle regole del mercato, senza la quale non è pensabile che, anche la Repubblica di San Marino, possa affrontare con successo la concorrenza internazionale e che gli imprenditori sammarinesi possano svolgere la funzione di creatori di ricchezza nel rispetto della legge e delle generali necessità di una società economicamente sviluppata.

Invero da più parti, in sede tecnica e politica, è già affiorato un orientamento che considera ineludibile un processo di ristrutturazione del sistema finanziario interno, che tenga conto, nel rispetto della sovranità della Repubblica di San Marino, della disciplina dettata dalla Convenzione n.141 del Consiglio d'Europa, così da auspicare l'adeguamento dei contenuti alle profonde trasformazioni che si sono e si stanno verificando nella realtà economica del paese.

La Repubblica di San Marino è pronta ad adottare e a mettere in opera ulteriori strumenti di legge tendenti ad evitare fenomeni distorsivi di riciclaggio che, fra l'altro, potrebbero nuocere al suo sistema bancario e finanziario, con caratteristiche di un microsistema e con proprie peculiarità, che vanno preservate per consentirgli di non soccombere di fronte ad una sempre più agguerrita concorrenza.

Un sistema, quello sammarinese, che non sfrutta le particolarità di un paradiso fiscale, ma che intende operare alla luce del sole, nell'ambito legale che gli è consentito dall'ordinamento e dalla sovranità del nostro paese, pur nella salvaguardia delle finalità da perseguirsi in materia, in par-

ticolare, di riciclaggio e nel rispetto degli impegni internazionali liberamente assunti.